



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 8/2019 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- il CSB ASD Padova Biliardi dilettantistica, codice di affiliazione FIBIS n. F31B22, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. BIRU KASSECH HAILE, nato il _____ ;**

per rispondere della violazione della violazione degli artt. 1, 2, comma 4, del vigente Regolamento di giustizia della Fibis e art. 7 comma 1, lettera g) del Regolamento organico Federale, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione circa l'organizzazione e lo svolgimento da parte del CSB Padova Biliardi, affiliato FIBiS, di una gara "esterna" alla Federazione (non svolta sotto l'egida della stessa) e senza che la stessa fosse stata informata, aperta a tesserati FIBIS e ACSI, disputata in concomitanza con la manifestazione ufficiale del Campionato del Mondo (selezioni) organizzato dalla Federazione.



All'udienza del 9 dicembre 2019 per il CSB Padova Biliardi è comparso il Sig. Loris Merlin per delega del legale rappresentante, Sig. Biri Kassech Haile, il quale ha esposto le ragioni del CSB, chiedendo che non venissero irrogate sanzioni.

Il P. F. con le proprie conclusioni chiedeva applicarsi la sanzione della ammenda di € 500,00.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dell'affiliato per la violazione contestatagli.

Allo stesso viene contestato di aver organizzato una manifestazione "concorrenziale" con altra della Federazione, senza la necessaria comunicazione prevista dal nuovo art. 7, let. g) Regolamento Organico.

La possibilità di organizzare e partecipare ad eventi non "ufficiali" e tendenzialmente concorrenziali con manifestazioni della Federazione ha dato luogo, negli anni, ad un forte contenzioso.

La nuova disciplina, tuttavia, pare essere il risultato dei precedenti contrasti e raggiunge un compromesso, non vietando la partecipazione (e l'organizzazione) a tali diverse gare, ma richiedendo di informare preventivamente la Federazione.

La *ratio* della norma è proprio quella di evitare la sovrapposizione di eventi che possa danneggiare la Federazione ed i propri tesserati e affiliati.

La difesa del CSB si è incentrata sulla non perfetta sovrapposibilità degli eventi, posto che lo svolgimento della gara era successivo alla possibilità dell'iscrizione alle selezioni per i Campionati del Mondo.

Tale argomento, tuttavia, non fa venir meno la responsabilità dell'affiliato per non aver comunicato tempestivamente, come richiesto del nuovo regolamento organico, l'intenzione di organizzare l'evento "alternativo", a prescindere dalla contestualità con manifestazioni FIBIS (la valutazione, invero, spetta poi alla Federazione e non all'affiliato).

Tuttavia, ad avviso di questo Tribunale, nel caso di specie, valutata la condotta del CSB (il quale ha partecipato attivamente al procedimento disciplinare, rappresentando la propria buona fede, senza negare l'essenza dei fatti contestati) sembra equa la sanzione di € 300,00 di multa.



PQM

Il Tribunale Federale ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, applica all'affiliato, CSB Padova Biliardi, in atti meglio generalizzato, la sanzione di € 300,00 di multa.

In caso di mancato versamento dell'ammenda si applicano le disposizioni contenute nell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, ove viene disciplinata anche la conversione della pena pecuniaria.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 9 dicembre 2019

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Simone Bilotta

Avv. Elisa Fabbri



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

AVVISO DI DEFERIMENTO

Procedimento n. 8/2019 R.G. Procura Federale Fibis.

Nei confronti dell'affiliato:

CSB ASD Padova Biliardi dilettantistica, codice affiliazione F31B22, in persona del suo L.R. pro tempore sig. Biru Kassech Haile, nato il [redacted], tesserato Fibis, per violazione degli artt. 1, 2, comma 4, reg. giustizia Fibis e art. 7 comma 1 lettera g) Regolamento organico federale vigenti.

Il Procuratore Federale,
letto l'esposto agli atti;
compiuta l'attività di indagine che ha consentito di accertare quanto segue.

Il Comitato Regione Veneto e Trentino della Fibis documentava alla Procura Federale l'organizzazione e lo svolgimento da parte dal C.s.b. Padova Biliardi, affiliato Fibis, di una gara (aperta a tesserati Fibis e ACSI) dal 28 Agosto al 15 Settembre 2019, attestando quanto segue:

- 1) la gara non è una gara F.i.bi.s..
- 2) Padova Biliardi non ha previamente informato il Comitato e/o la Fibis dell'intenzione di organizzare tale gara.
- 3) E' risultato che tale gara si sia disputata in concomitanza con il Campionato del Mondo (Selezioni) in svolgimento nello stesso periodo ed organizzato dalla Fibis.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

la prova dei fatti denunciati si ricava dalla documentazione in atti;
ritenuta pertanto integrata, da parte dell'affiliato la violazione dell'art. 1 reg. giustizia in collegamento con l'art. 7 comma 1 lettera g) del regolamento organico Fibus e per il legale rapp.te dell'affiliato la responsabilità viene imputata ai sensi dell'art. 2 comma 4 reg. giustizia;
ritenuto il contenuto della memoria difensiva non idoneo a confutare i rilievi accusatori, per tutto quanto esposto, questa Procura deferisce i summenzionati soggetti per le incolpazioni in atti descritte e trasmette al Tribunale Federale gli atti di causa per la fissazione dell'udienza disciplinare.

Manda la segreteria perché notifichi il presente atto a mezzo raccomandata a/r o pec agli incolpati.

Bologna, 10.10.19

Il Procuratore Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané

